

Antiriciclaggio: La Normativa per Contrastare L'Economia Illegale



Si sente sempre più spesso parlare di **riciclaggio** e **antiriciclaggio** in diversi settori dell'economia e del diritto.

Se per riciclaggio s'intende quel processo dinamico attraverso il quale si ripuliscono i proventi derivanti da un'attività illecita (criminosa), per **antiriciclaggio** deve intendersi quel complesso di misure e regole volte a contrastare tale fenomeno.

La strategia di contrasto al **riciclaggio di denaro** si sviluppa lungo 2 diversi versanti:

- la prevenzione delle operazioni di riciclaggio e dell'[autoriciclaggio](#);
- la repressione dei fenomeni di money laundering.

La prevenzione del riciclaggio avviene mediante:

- norme che limitano l'utilizzo del denaro contante e che impongono la tracciabilità dei pagamenti;
- norme che impongono a determinati soggetti, quali soprattutto professionisti (commercialisti, avvocati, notai ecc.) e intermediari finanziari (banche) obblighi di collaborare con le autorità, nell'individuazione e segnalazione delle operazioni di riciclaggio e dei responsabili (d.lgs. 231/2007).
- misure di prevenzione patrimoniali (sequestro e confisca) dirette a contrastare determinate forme di economia illecita (d.lgs. 159 2011).

La repressione del riciclaggio si realizza attraverso:

- norme penali, previste dal Codice Penale (art. 648 bis. C.p.) tese a punire sia il riciclaggio che l'autoriciclaggio;
- sanzioni amministrative e penali irrogate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nei confronti dei soggetti che, pur essendovi obbligati, non abbiano adempiuto agli obblighi di collaborazione previsti dal d. lgs. 231/2007;
- sanzioni amministrative adottate ex d. lgs. 231/2001.

Cosa significa riciclare?

Il riciclaggio di denaro è un processo dinamico. Consiste in una serie di operazioni attraverso il quale un profitto di origine illecita (criminosa) viene ripulito e immesso nell'economia legale, facendo sembrare che lo stesso sia derivante da un'attività lecita.

Il processo di integrazione dei proventi già ripuliti nell'ambito del circuito legale avviene solitamente attraverso una serie di metodi e tecniche distinte.

Le tecniche di riciclaggio di denaro più sofisticate sono perfettamente conosciute dalle organizzazioni criminali, le quali le utilizzano per riciclare ingenti quantità di denaro sporco, c.d. dirty money.

E' doveroso effettuare una precisazione: **“denaro sporco”** e **“denaro nero”** non hanno lo stesso significato.

Sia il denaro sporco sia il denaro nero derivano da un'attività illecita. Tuttavia, mentre il denaro sporco (cioè il dirty money) è il denaro derivante da un'attività criminosa, cioè il profitto di un reato; il denaro nero deriva da **evasione fiscale**, la quale a seconda dei casi non sempre costituisce reato[1].

Come si riciclano i proventi illeciti?

I metodi utilizzati per riciclare denaro, di solito, non si basano su schemi uniformi. Essi differiscono a seconda delle organizzazioni criminali che li pongono in essere.

Ad esempio, tipico metodo per riciclare proventi di reato messo in atto dalla Mafia cinese è il “loan back”, ossia, letteralmente, “prestito a se stessi”.

Si tratta di una tecnica di riciclaggio adottata anche da cittadini cinesi nella zona di Prato e dintorni, posta in essere mediante l'accensione di mutui in capo a **prestanome** per riciclare i proventi dell'attività illecita di contraffazione.

Metodi di riciclaggio di denaro posti in essere dalla camorra napoletana consistono nell'acquisto del biglietto della lotteria o del gratta e vinci vincente.

Tecnica cui fanno ricorso la 'ndrangeta, la camorra e la mafia siciliana è l'acquisto di attività economiche, come ad esempio, stazioni di distribuzione carburante, ristoranti, discoteche ecc., per riciclare grandi masse di liquidità.

L'imprenditoria criminale, d'altro canto, da anni immette nell'economia lecita fiumi di capitali di origine illecita attraverso: l'emissione di **fatture false**, che si riferiscono a movimenti di merce esclusivamente contabili e fittizi, **società fiduciarie e trust esteri**, grazie alla elevata soglia di riservatezza che assicurano e soprattutto mediante i **c.d. caroselli fiscali**.

Al ogni modo, l'identità dei reali beneficiari e degli effettivi amministratori delle società con cui vengono poste in essere operazioni di money laundering risulta sempre ben occultata: sono le **c.d. teste di legno**, ossia gli amministratori di diritto a comparire sulle carte: firmano le ricevute, i contratti, gli ordini di acquisto e così via.

Riciclaggio ed evasione fiscale: i rapporti

Riciclaggio ed evasione fiscale sono strettamente connessi.

Nel mondo dell'imprenditoria criminale l'evasione fiscale si realizza soprattutto mediante l'emissione di **fatture false** da parte di una **società cartiera** e il contestuale utilizzo delle medesime da parte della società beneficiaria dei profitti dell'evasione.

Le fatture false, tuttavia, non sono utilizzate solo per evadere le **imposte**; bensì anche per giustificare falsi pagamenti e movimenti di denaro, ovvero per giustificare l'origine illecita di una merce, ossia di quella stessa merce, provento di reato, che verrà immessa nell'economia legale.

Riciclaggio e criminalità finanziaria

La rilevanza del fenomeno e della sua capacità di alterare il sistema

economico legale, può essere compresa se si considerano le tonnellate di **capitali illeciti** che ogni anno vengono ripuliti e reintegrati nel mondo finanza.

Stanze di compensazione sovranazionali e mercati non regolamentati, sfuggendo a controlli statali, dimostrano come l'attuale sistema finanziario risulta essere controllato da parte di alcune istituzioni potentissime, che in virtù della loro posizione di forza possono agevolmente aggirare le regole bancarie, i trattati, le norme e le prassi internazionali.

In questi casi, le famose “direttive Antiriciclaggio” e le leggi interne (ex d.lgs.231/2007) non risultano essere efficaci a prevenire l'uso del sistema finanziario a scopi di riciclaggio.

Il caso “**Clearstream**” la dice lunga in tal senso.

Clearstream Banking S.A. (CB), facente parte del gruppo Cedel – Deutsche Börse Group, è una delle principali stanze di compensazione insieme ad Euroclear. Ha sede in Lussemburgo.

È stata creata nel 2000 dalla fusione di Cedel e Deutsche Börse Clearing, società facente parte del Deutsche Börse Group che possiede la [Frankfurt Stock Exchange](#). La fusione è stata completata nel 2002.

La cooperativa bancaria ha 1700 dipendenti in sette paesi, tra cui gli USA, l'Inghilterra e la [Germania](#).

A partire dal 2002 tale società è stata travolta da due pesantissime inchieste giudiziarie francesi: Crearstream 1 e Clearstream 2. Dalle indagini, in base a quanto riportato dal sito <http://www.disinformazione.it> “risultò che un'entità sovranazionale e sovrabancaria che si chiama Clearstream mantiene conti riservati a favore di potenti che si nascondono dietro le banche, conti sui quali compare il controvalore in attivo di praticamente

tutti i debiti contratti dagli stati con l'emissione monetaria (Ivan du Roy 16.01.2012). Clearstream è il portale "notarile" non accessibile al fisco, all'uomo qualunque e ai controlli statali dove s'incontrano massa monetaria da signoraggio, denaro sporco, denaro in nero, movimentazioni di denaro esentasse, Borse ed economie del mondo. Il capitale totale depositato in attivo dai clienti Clearstream era di circa 80.000 miliardi di euro nel 2002."

Oggi il caso Mainstream è senz'altro conosciuto come l'operazione di riciclaggio più grande della storia.

Per approfondimenti, ti invito a leggere [questo articolo](#).

Per quanto riguarda il rapporto tra riciclaggio di denaro e mercati non regolamentati, è doveroso far cenno alle **Dark pools**.

Alcuni anni fa un bravissimo docente di diritto degli intermediari finanziari che insegna a Milano mi spiegò il funzionamento dei "sistemi multilaterali di negoziazione" (ossia sedi di negoziazione di strumenti finanziari, diverse dai mercati regolamentati il cui esercizio è riservato ad imprese di investimento, banche e gestori dei mercati regolamentati), introdotti dalla direttiva MIFID (2004/39/CE) recepita in Italia nel 2007.

Il sottoscritto, tuttavia, senza scendere troppo nei tecnicismi della materia, era interessato ad ottenere informazioni circa il ruolo delle Dark pools nell'ambito del **riciclaggio di denaro**.

Ciò che ha colpito la mia attenzione è la garanzia di anonimato offerta a coloro che acquistano o vendono azioni su tali tipologie di piattaforme.

Difatti le negoziazioni non sono rintracciabili e avvengono in **forma completamente anonima**.

Oltre a tale vantaggio, le Dark pools consentono di ridurre il c.d. Market

impact a tutto vantaggio degli investitori istituzionali.

Nei mercati finanziari, il **market impact** è l'effetto penalizzante che un operatore di mercato subisce quando esegue un ordine di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario: quando si acquista, il prezzo dello strumento si muove verso l'alto; quando si vende, verso il basso.

Nelle dark pools invece, essendo le negoziazioni non rintracciabili, il market impact è pari a zero.

Antiriciclaggio: normativa

La disciplina antiriciclaggio, lo ricordiamo, si sviluppa secondo due direttrici: la **prevenzione** e la **repressione**.

E' doveroso trattare preliminarmente della repressione e, in particolare, delle norme del Codice penale (**art. 648 bis c.p.** e altri).

Della prevenzione ci occuperemo in seguito.

Il sistema di repressione è imperniato su un articolo fondamentale del codice penale italiano, l'art 648 bis c.p.[2], che costituisce il fulcro delle norme repressive antiriciclaggio. Le disposizioni dell'articolo puniscono una serie indeterminate di comportamenti (rectius: condotte) che si sostanziano nel sostituire, trasferire un **utilità**, proveniente da **delitto doloso**, o compiere su tale bene di fonte delittuosa un'operazione per camuffarne l'origine, al fine di farlo apparire come frutto di un'attività lecita.

Come già ampiamente risaputo, anche se tale norma incriminatrice colpisce severamente le condotte di riciclaggio, la stessa ha avuto una scarsa applicazione pratica, in quanto il legislatore, prevedendo la clausola di non punibilità del concorrente nei casi di concorso nel reato presupposto, aveva posto un limite fortissimo alla sua applicabilità.

In altre parole, il sistema penale italiano fino a poco tempo fa (cioè fino al mese di dicembre 2014) non contemplava la punibilità dell'**autoriciclaggio**. In pratica, chi si procurava dei soldi sporchi mediante un delitto doloso come, ad esempio, attraverso la vendita di stupefacenti, e riciclava il denaro sporco proveniente da tale attività illecita, non poteva essere chiamato a rispondere di autoriciclaggio in quanto la legge lo escludeva espressamente.

Ora, però, le cose potrebbero essere in parte cambiate grazie all'introduzione del **delitto di autoriciclaggio**.

Ma in realtà la situazione di quanto risulta effettivamente cambiata?

A dire il vero, sono stati compiuti pochissimi passi avanti:

il nuovo reato di autoriciclaggio è stato formulato in maniera tale da rendere lo stesso quasi del tutto inapplicabile al caso concreto, in beffa a coloro che ogni giorno s'impegnano seriamente a contrastare il fenomeno del riciclaggio di denaro sporco; ecco perché:

Il nuovo art. 648- *ter.1* del codice penale, introdotto dalla legge n. 186/2014 punisce chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale illecito, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

In sostanza, il reato di autoriciclaggio così come formulato sopra, punisce soltanto chi avendo commesso un delitto, ripulisce i relativi proventi delittuosi immettendoli direttamente, cioè senza servirsi dell'operato di terze persone, nel circuito legale.

Ora vi faccio questa domanda:

Quante probabilità vi sono che un amministratore di un noto ristorante, un manager di una grossa società, il direttore di una banca, un consulente finanziario, o il direttore di un albergo, pongano in essere rapine, furti in abitazione, truffe e altri reati di questo genere?

Ben poche!.

Occorre quindi informare il legislatore che la struttura di un'organizzazione criminale è molto più complessa di quella che il nuovo reato di autoriciclaggio presuppone.

E' risaputo che chi ricicla materialmente il denaro sporco è quasi sempre un soggetto che ha determinate competenze professionali o riveste una particolare posizione. I soggetti che, invece, nell'ambito dell'organizzazione criminale usano violenza e commettono delitti non utilizzano direttamente i proventi illeciti per impiegarli in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, ma li trasferiscono ad altri membri dell'organizzazione a ciò preposti.

In sostanza, nei confronti dei sodali di un'organizzazione criminale Il reato di autoriciclaggio sarà quasi del tutto inefficace.

Tecniche investigative: agenti provocatori, intercettazioni e indagini bancarie

Il contrasto al riciclaggio si realizza anche attraverso l'utilizzo di strumenti d'indagine efficaci.

Le operazioni sotto copertura degli agenti provocatori, rappresentano una novità importantissima in questo senso.

Gli **agenti provocatori**, o sotto copertura, sono esperti delle forze di polizia che s'inseriscono, ovviamente celando la propria reale identità, nell'ambito

delle organizzazioni criminali per carpirne informazioni fondamentali per lo svolgimento delle indagini.

Non dobbiamo essere fuorviati dalla denominazione di “provocatori”: tali agenti speciali non hanno la funzione di provocare reati, ma godono esclusivamente dell’immunità per la commissione di alcune tipologie di illeciti penali.

Uno strumento davvero rilevante nelle indagini per riciclaggio è poi costituito dall’utilizzo delle **intercettazioni telefoniche**, che sono ammesse per i delitti di ricettazione, riciclaggio e reimpiego di capitali illeciti.

Infine, nella lotta al lavaggio di denaro sporco non si deve dimenticare l’importanza delle **indagini bancarie**. Gli accertamenti finanziari sono spesso utilizzate nell’ambito delle investigazioni per riciclaggio di denaro e possono essere esperiti non solo nel corso di un’attività di polizia giudiziaria, bensì anche per fini tributari. E’ proprio dai risultati delle ispezioni tributarie che spesso nascono filoni investigativi che conducono allo smantellamento di sodalizi criminali dediti al riciclaggio.

Il d. lgs 231/2007

Il d.lgs. 231/2007s’inserisce nell’ambito della prevenzione del riciclaggio.

Il decreto 231, emanato in attuazione della direttiva 2005/60/CE (c.d. “Terza Direttiva Antiriciclaggio”), costituisce il perno fondamentale della normativa antiriciclaggio: in quanto stabilisce i compiti e le funzioni delle varie Autorità statali preposte alla vigilanza in materia di anti-moneylaundering: Consob, Banca d’Italia e IVASS.

Il decreto 231 del 2007, tuttavia, non si rivolge soltanto ai soggetti pubblici, bensì anche ai privati (professionisti, banche, intermediari non

finanziari) attribuendovi la responsabilità giuridica e sociale nell'individuazione delle operazioni di ripulitura del denaro sporco.

Antiriciclaggio e professionisti

Avvocati, commercialisti, notai... sono le principali figure di professionisti di cui le organizzazioni criminali si avvalgono frequentemente per gestire e pianificare gli affari loschi.

Conseguentemente, la disciplina antiriciclaggio ha imposto a tali figure professionali obblighi di collaborare con la Banca d'Italia e la [Guardia di Finanza](#) per individuare operazioni di money laundering e i loro responsabili, sostanzialmente, attraverso l'invio di una comunicazione formale che prende il nome di s.o.s., cioè **segnalazione di operazione sospetta**.

Know your customer è il fondamentale principio alla luce del quale i professionisti devono scrupolosamente improntare gli adempimenti di conoscenza e di adeguata verifica della propria clientela professionale. La verifica della clientela trasforma il professionista da soggetto passivo a soggetto attivo nel **sistema di prevenzione antiriciclaggio**.

[Per approfondimenti sugli obblighi antiriciclaggio ti consiglio di scaricare il Manuale a questo link.](#)

Antiriciclaggio e commercialisti

Quand'è che il commercialista può essere utilizzato per lavare denaro sporco?

E, ancora... perché il commercialista è chiamato a collaborare a fini dell'antiriciclaggio?

Il commercialista redige i bilanci delle società. E' quindi il soggetto che ha una conoscenza piena e profonda dei movimenti finanziari ed

economici di un'impresa. Ed è soprattutto l'analisi dei movimenti finanziari di un'impresa che consente di rilevare fenomeni di money laundering e, in particolare, le fenomenologie ad esso pertinenti come, ad esempio, il reimpiego di proventi illeciti.

Si pensi al caso in cui un commercialista, nel corso della sua attività professionale, verifichi la circostanza che la contabilità di un'impresa sia composta solo da fatture di vendita (cioè fatture attive), mancando in tutto o in parte le fatture passive. E' ragionevole pensare che, in questo caso, la merce potrebbe essere stata acquistata in nero, ma non è del tutto sbagliato pensare che la stessa sia frutto di un'attività illegale di money laundering. Allo stesso tempo potrebbe essere plausibile che la merce sia stata acquistata con denaro contante, frutto di reato.

Indici di riciclaggio, che un esperto contabile potrebbe rilevare, sono:

- la circostanza che un'impresa abbia registrato, in un breve arco temporale, un notevole incremento del denaro in cassa, ovvero abbia effettuato operazioni e/o investimenti che richiedano un ingente apporto di liquidità;
- la circostanza che l'impresa abbia emesso fatture false per giustificare entrate di denaro di origine illecita, ovvero abbia ricevuto fatture false per giustificare merce di fonte criminosa.

Appare logico che il commercialista svolga un ruolo fondamentale nell'applicazione della normativa antiriciclaggio.

[Per approfondimenti sugli obblighi antiriciclaggio ti consiglio di scaricare il Manuale a questo link.](#)

Antiriciclaggio e avvocati

Gli avvocati costituiscono un'altra categoria di soggetti di cui i sodalizi

criminali si avvalgono per riciclare denaro.

Persino nella storia della cinematografia si può scorgere la figura ricorrente del legale “consigliere” che indica alla famiglia mafiosa come gestire gli affari sporchi ed investire il denaro frutto delle attività criminali.

Nel capolavoro cinematografico “Il Padrino”, l’avvocato “**Tom Hagen**”, consigliere della famiglia Corleone, si dedica con solerzia a curare gli interessi economici del clan e si preoccupa direttamente di gestire la pianificazione finanziaria dei profitti e dei patrimoni della famiglia.

Sulla base di questo esempio cinematografico, si comprende la **ratio della normativa antri-riciclaggio** laddove impone agli avvocati di collaborare con gli organi statali onde evitare la degenerazione dell’economia legale in economia mafiosa.

[Per approfondimenti sugli obblighi antiriciclaggio ti consiglio di scaricare il Manuale a questo link.](#)

Antiriciclaggio e banche

Uif – banca d’italia

Le segnalazioni delle operazioni sospette ai fini dell’antiriciclaggio devono essere inviate ad un Organo con funzioni ispettive, istituito presso la Banca d’Italia, cioè l’**U.I.F.**, (Unità d’informazione finanziaria).

La **financial information unit** raccoglie tutte le segnalazioni di operazioni sospette effettuate da banche, professionisti e operatori non finanziari, per analizzarle, delegando eventualmente ulteriori accertamenti alla Guardia di Finanza.

La G. di F. agisce, in questo caso, con gli stessi poteri che le sono conferiti in

materia tributaria:

Può chiedere documenti, può intervistare terzi , può acquisire ricevute bancarie, analizzare i movimenti dei conti correnti ecc..

L'UIF ha quindi la funzione di filtro e di organo di coordinamento, effettuando una scrematura e analisi preliminare di tutte le segnalazioni antiriciclaggio ricevute.

Limiti alla circolazione del contante

La lotta al riciclaggio di denaro si realizza soprattutto mediante la **lotta alla circolazione del denaro contante**.

A partire dal 2008 la normativa in materia di limitazione del denaro contante ha subito frequenti modifiche, che sono riassumibili nello schema sottostante:

RIFERIMENTO NORMATIVO	PERIODO DI VALIDITÀ	VARIAZIONE LIMITE (in Euro)	
Articolo 49, Dlgs 231/2007	dal 30.04.2008	da 12.500,00	a 5.000,00
Articolo 32, Dl 112/2008	dal 25.06.2008	da 5.000,00	a 12.500,00
Articolo 20, Dl 78/2010	dal 31.05.2010	da 12.500,00	a 5.000,00
Articolo 2, Dl 138/2011	dal 13.08.2011	da 5.000,00	a 2.500,00
Articolo 12, Dl 201/2011	dal 06.12.2011	da 2.500,00	a 1.000,00

Come si può notare sopra, la soglia massima attuale per l'utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore è di **999,99 euro**, con decorrenza dal 6 dicembre 2011 (il decreto legge n. 201/2011).

L'articolo 49, comma 1, del D. lgs. 231/2007, così come modificato dall'articolo 12 del Dl 201/2011, stabilisce che: *“è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente **pari o superiore a euro mille**”*.

E' vietato anche il fenomeno definito smurfing, infatti è stabilito che *“Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati.”*

La funzione della normativa volta a contrastare la circolazione di denaro contante è sempre di tipo preventivo, ma è davvero efficace a prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro?

NOTE

[1] 2 tipici comportamenti di evasione fiscale sono, ad esempio, l'evasione del bollo auto e l'emissione di fatture false. Tuttavia mentre la prima non costituisce reato; l'emissione di fatture false è sempre penalmente rilevante.

[2] Testo dell'articolo 648 bis c.p.: Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da milletrentadue euro a quindicimilaquattrocentonovantatre euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto

per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.